

Ordine degli Avvocati di Perugia

REGOLAMENTO 4 marzo 2015 n. 1 modificato nella seduta del 8 febbraio 2023

REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia

nella seduta del 4 marzo 2015

visto l'art. 29, comma 1, lettera b) della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e l'art. 32 della medesima legge

ADOTTA

il seguente regolamento

Articolo 1

1. Le Commissioni sono organi interni del Consiglio dell'Ordine. Ad esse vengono attribuite dal Consiglio specifiche competenze per materia o aree tematiche, e svolgono funzioni consultive, conoscitive e propositive.

2. Il consigliere Segretario dà pubblico avviso, nelle forme che riterrà opportune e comunque mediante pubblicazione nel sito web del C.O.A., dell'avvenuta istituzione delle Commissioni e dei nominativi dei singoli Commissari che la compongono.

Articolo 2

Sono istituite le seguenti Commissioni:

I. COMMISSIONE STATUTI E REGOLAMENTI, EQUO COMPENSO

II. COMMISSIONE PRATICA FORENSE E GIOVANE AVVOCATURA

III. COMMISSIONE DIFESE D'UFFICIO

IV. COMMISSIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RAPPORTI CON I MEDIA

V. COMMISSIONE OPINAMENTO PARCELLE, PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE E RICORSI IN PREVENZIONE

VI. COMMISSIONE ISCRIZIONI / CANCELLAZIONI / REVISIONE ALBO

VII. COMMISSIONE RAPPORTI ISTITUZIONALI

VIII. COMMISSIONE FORMAZIONE E ACCREDITAMENTI

IX. COMMISSIONE INFORMATICA GIURIDICA, PRIVACY E DIGITALIZZAZIONE

X. COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI, SOVRAINDEBITAMENTO E PROCEDURE ESECUTIVE

Ordine degli Avvocati di Perugia

XI. COMMISSIONE PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE

XII. COMMISSIONE DEONTOLOGIA E VIGILANZA

XIII. COMMISSIONE ADR

XIV. COMMISSIONE TERRITORIALITA'

XV. COMMISSIONE CULTURA E SOCIALE

XVI. COMMISSIONE PROGETTO DONNA

XVII. COMMISSIONE OLTRE IL DIRITTO

XVIII. COMMISSIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI

XIX. COMMISSIONE CASA DELL'AVVOCATURA

XX. COMMISSIONE EDILIZIA GIUDIZIARIA E CITTADELLA GIUDIZIARIA

XXI. COMMISSIONE RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI FORENSI

XXII. COMMISSIONE TUTELA DEI DIRITTI UMANI E RAPPORTI CON ISTITUTI PENITENZIARI

Articolo 3

1. Ogni Consigliere è assegnato ad una o più Commissioni.

2. Ciascuna Commissione è formata da almeno n. 3 Consiglieri ed è coordinata da un Consigliere nominato dal Presidente del Consiglio, sulla base delle indicazioni e delle proposte votate a maggioranza dal Consiglio.

3. Il Presidente del Consiglio provvede anche alla sostituzione, temporanea o permanente, di ciascun Commissario.

Articolo 4

I componenti delle commissioni possono essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra gli avvocati iscritti all'albo, anche se non Consiglieri dell'Ordine.

Articolo 5

Alla prima riunione di ciascuna Commissione, il Coordinatore nominato determina, ove lo ritenga necessario, unitamente agli altri componenti, il calendario degli incontri e le modalità di esercizio dei compiti assegnati.

Articolo 6

Ogni modifica, variazione o integrazione del presente regolamento è adottata con delibera consiliare presa a maggioranza assoluta dei presenti.